



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Daniele Leodori

Sede

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Sollecito riduzione IMU agricola

Il Consiglio Regionale

Premesso che:

- La normativa attualmente vigente, in generale, prevede che i terreni agricoli siano soggetti a IMU ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune con un valore variabile tra il 4,6 per mille ed il 10,6 per mille;
- Il Ministero delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione 2/DF del 03 febbraio 2015, la quale chiarisce alcuni aspetti dell'esenzione per i terreni agricoli e circa l'aliquota da applicarsi che deve far riferimento al comma 692 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 laddove dispone che *"Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote"*;
- Si deve inoltre riportare la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 4 del 2015 che introduce una clausola di salvaguardia, in base alla quale, per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per quei terreni che risultavano esenti sulla base del Decreto del 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e che, invece, sono divenuti imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 1 dello stesso D. L. n. 4 del 2015

Considerato che:

- Per tutti i terreni non esenti, determinare l'aliquota IMU al 4,6 per mille rappresenterebbe una scelta politica di sostegno e rispetto delle esigenze del mondo agricolo e degli imprenditori agricoli, sempre più in crisi, ma sempre più fondamentali per garantire la qualità dei prodotti primari e dei cibi oltre che il fondamentale ruolo economico-occupazionale per i numerosi territori a vocazione agroalimentare laziali;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Ritenuto che:

- In data 25 febbraio 2015, in sede di approvazione del d.d.l. di conversione del D.L. 4/2015, che ora approderà in Camera dei Deputati, ha apportato la seguente modifica: *"A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200"*;
- Nello stesso d.d.l. di conversione del D.L. 4/2015, che ora approderà in Camera dei Deputati, il Senato ha stabilito che *"non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015"*;

Preso atto che:

- Anche un ramo del Parlamento ha avvertito l'esigenza di non far ricadere sulle imprese agricole, il peso della crisi finanziaria in cui vertono i Comuni italiani, introducendo inoltre un contributo di 15,35 milioni di euro in favori dei Comuni per il mancato introito dovuto all'esenzione introdotta;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta Regionale del Lazio

Al fine di adottare normative, meccanismi di premialità o raccomandazioni in favore dei Comuni della Regione Lazio, i cui territori non sono esentati dal pagamento dell'IMU agricola, affinché deliberino la riduzione dell'aliquota dal 7,6 al 4,6 per mille.

Roma 04/03/2015

Giuseppe Simeone